

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 133-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, MANCINO, ROMEI, BOMBARDIERI, BOMPIANI, PACINI, AMADEO, FIMOGNARI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

---

Aumento della indennità di accompagnamento  
a favore dei ciechi civili assoluti

---

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1979

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 133 presentato dai senatori Grazioli ed altri, che la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato ha licenziato e propone all'approvazione dell'Assemblea, affronta il problema della equiparazione della indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti a quella che le vigenti disposizioni di legge prevedono per i ciechi di guerra di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e successive integrazioni e modificazioni.

La 1<sup>a</sup> Commissione ha preso in esame anche il disegno di legge n. 84, dei senatori Ferralasco ed altri, il quale, però, non si limita a prevedere la equiparazione predetta ma propone di introdurre contemporaneamente per i ciechi civili assoluti anche altri benefici che potrebbero collegarsi con provvidenze simili già in godimento di altre categorie di invalidi civili o di guerra.

Dopo un approfondito dibattito, si è ritenuto di non dover affrontare, per il momento, tale problema (che meriterebbe un attento esame al fine della omogeneizzazione delle diverse provvidenze estese oggi alle varie categorie protette), ma di limitare il provvedimento alla indennità di accompagnamento.

La proposta attuale introduce due concetti fondamentali e cioè quello dell'equiparazione e quello della gradualità per pervenire alla equiparazione stessa.

Questi due concetti sono infatti contenuti nel primo articolo, il quale — oltre a stabilire che la indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti a partire dal 1° gennaio 1982 sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — prevede che per gli anni 1979, 1980 e 1981 la indennità da corrispondere sia rispettivamente di lire 120.000, lire 180.000 e lire 232.000 mensili.

Il secondo articolo poi prevede l'ammontare complessivo della spesa valutato in 60.000 milioni per il 1980 e la relativa iscrizione al capitolo 6856 dello stato di previsio-

ne della spesa del Ministero del tesoro, autorizzando nel contempo il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'indennità di accompagnamento concessa ai ciechi trae origine dalla necessità di andare incontro al problema delle esigenze di spostamento di queste persone, spostamento che non può avvenire se non con la presenza continua di altra persona. La indennità è quindi un compenso economico che viene garantito agli accompagnatori per la loro encomiabile prestazione, in quanto il più delle volte suggerita da spirito umanitario e sociale.

Non è quindi giustificata l'attuale differenziazione di importo dell'indennità in argomento tra ciechi di guerra e ciechi civili e per causa di servizio. Se il grado di invalidità è uguale, a prescindere dalle cause che hanno provocato l'invalidità stessa, vi dovrà essere uguale indennità di accompagnamento, se riteniamo, come sembra ormai assodato, che essa viene concessa quale compenso all'onere particolare che l'invalido deve sostenere per i propri spostamenti.

Si può comprendere e giustificare la differenziazione attualmente prevista, forse, solamente se si considera che la legislazione vigente è stata emanata separatamente in periodi diversi, a volte distanziati gli uni dagli altri, e per ogni singola categoria di invalidi. Forse hanno influito su questa differenziazione anche problemi finanziari.

Si tratta però di questione che deve trovare un'unica ed univoca soluzione onde evitare discriminazioni non solo vietate dallo spirito della Costituzione, ma anche causa di malumore, a volte anche di esasperazione, di una categoria bisognosa di tutto, ma particolarmente di non sentirsi abbandonata, e che in effetti merita la nostra più attenta considerazione.

Noi tutti siamo più volte stati sollecitati sia in sede nazionale come in sede locale ad affrontare con coraggio questo problema, e intendiamo affrontarlo ora, anche se i riflessi finanziari ci obbligheranno ad una soluzione graduale.

La equiparazione delle indennità di accompagnamento a quella dei ciechi di guerra costituisce un primo passo verso l'armonica disciplina in tutto il settore.

Il provvedimento ha quindi un grande valore politico proprio perchè nel momento in cui molto si discute di leggi finanziarie, bisogna cominciare ad acquisire l'abitudine di approvare con celerità misure a favore delle categorie più deboli, dando a queste la precedenza rispetto alle categorie che deboli non sono e che comunque dispongono anche di altri mezzi per tutelarsi.

Quanto proposto quindi merita l'approvazione del Senato proprio perchè si tratta

di un giusto riconoscimento delle attese di tutti coloro che, per un motivo o per un altro, si trovano nello stato di cecità, con le conseguenze che tutti conosciamo e comprendiamo. Il legislatore italiano si allineerà così anche a quanto avviene nella maggioranza degli altri Paesi europei ed extra europei socialmente più avanzati, apprezzando il modo dignitoso, non riscontrabile ordinariamente nelle pressioni di altre categorie, con il quale i non vedenti sollecitano il Parlamento ad accogliere la loro richiesta.

PAVAN, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

L'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni, è elevata a lire 120.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1979, a lire 180.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ed a lire 232.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

## Art. 2.

Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennità attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.

## Art. 2.

*Identico.*